

## REGOLAMENTO ELETTORALE

L'Associazione Forum Terzo Settore Lazio APS riunitasi il giorno 12/07/2022

Visto lo Statuto sociale che prevede l'adozione di un Regolamento Assembleare che disciplini anche le modalità di elezione delle cariche sociali quali il/la Portavoce, i componenti del Coordinamento regionale, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti del Collegio di garanzia

### VISTI NELLO SPECIFICO GLI ARTICOLI DELLO STATUTO SPECIALE:

#### ARTICOLO 5

##### *Quote di Associazione*

2. *I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea regionale.*
3. *Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea regionale, l'esclusione dal Forum regionale del Terzo Settore. Contro la decisione dell'Assemblea regionale può essere inoltrato ricorso al Collegio regionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.*

#### ARTICOLO 6

##### *Enti Aderenti*

3. *Gli enti aderenti sostenitori possono:*
  - a) *partecipare alla Assemblea Regionale, senza diritto di voto;*
  - b) *partecipare alle attività delle Consulte, senza diritto di voto;*

#### ARTICOLO 8

##### *Assemblea regionale*

3. *L'Assemblea regionale è composta, con diritto di voto, da:*
  - a) *un/una rappresentante per ogni Socio di cui all'art. 5 comma 1 l);*
  - b) *Un/una Portavoce o un/una rappresentante designato per ciascun Forum provinciale o sovra provinciale.*
4. *Ogni Socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.*
5. *Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra Forum provinciali e tra Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio.*
6. *Partecipa ai lavori dell'Assemblea regionale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.*
10. *Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso di convocazione scritto inviato a ciascun socio. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data di convocazione ed eventualmente un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta tramite lettera, mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, pubblicata sul sito internet.*

## ARTICOLO 9

### Compiti dell'Assemblea Regionale

1. *L'Assemblea Regionale:*
  - b) *elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento regionale e approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:*
    - I. *il Portavoce regionale;*
    - II. *numero da 5 a 9 componenti del Coordinamento Regionale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci;*
    - III. *i componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;*
    - IV. *il/la Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione*
    - V. *i componenti del Collegio Regionale dei Garanti.*
2. *L'Assemblea Regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni, quando non diversamente previsto dal presente statuto, si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*
3. *I lavori dell'Assemblea Regionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.*
5. *La partecipazione all'Assemblea regionale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:*
  - a) *sia consentito al/alla Presidente della Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
  - b) *sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
  - c) *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

*In tal caso la sede dell'assemblea deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario/a.*

## ARTICOLO 10

### Coordinamento regionale

1. *Il Coordinamento Regionale è composto secondo quanto previsto dal presente statuto all'art 9 comma 1 Lett b) punti I e II;*

## ARTICOLO 9

### Compiti dell'Assemblea Regionale

#### L'Assemblea Regionale:

- a) *elegge, ogni quattro anni, con votazioni a scrutinio segreto secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento regionale e approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:*
  - I. *il Portavoce regionale;*
  - II. *numero da 5 a 9 componenti del Coordinamento Regionale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci;*

## ARTICOLO 11

### Il/La Portavoce regionale

4. *L'incarico di Portavoce regionale non può essere ricoperto per più di 2 mandati.*

## ARTICOLO 21

### Incompatibilità o ineleggibilità

1. *Le cause di incompatibilità o ineleggibilità relativa a:*

- a) *incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;*
  - b) *parlamentare nazionale ed europeo;*
  - c) *ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;*
  - d) *partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;*
  - e) *partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;*
  - f) *qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.*
2. *La decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*
  3. *Le causa di incompatibilità o ineleggibilità sono operative dal momento in cui si verificano.*

## VISTO QUANTO SOPRA, APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

### ART. 1

L'Art. 9 dello Statuto del Forum regionale stabilisce che il mandato del Portavoce e dei componenti del Coordinamento regionale, dell'Organo di Controllo e del Collegio regionale di Garanzia ha durata quadriennale.

### ART. 2

L'Assemblea regionale è l'organismo deputato all'elezione del Portavoce e degli altri componenti del Coordinamento regionale da 5 a 9, è convocata dal Coordinamento Regionale, alla presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

### ART. 3

Partecipano all'Assemblea regionale, con diritto di voto, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, i rappresentanti dei Soci che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Partecipano altresì all'Assemblea regionale, con diritto di voto, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, un Portavoce o un rappresentante designato per ciascun Forum Provinciale regolarmente costituito.

All'Assemblea regionale, con solo diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.

### ART. 4

Almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea elettiva il Coordinamento regionale convoca l'Assemblea regionale Elettiva.

## ART. 5

1. Possono candidarsi a componenti del Coordinamento Regionale i rappresentanti dei Soci, in regola con i versamenti della quota associativa, o loro delegati.
2. Le candidature a componenti dell'Organo di controllo, anche da non soci, devono essere contenute nell'ambito dell'organo collegiale di 3 membri, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico anche esterno, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
3. Possono candidarsi a componenti del Collegio regionale di Garanzia i rappresentanti dei Soci, in regola con i versamenti della quota associativa, o loro delegati. Può essere eletto nel Collegio regionale di Garanzia un/una solo/a rappresentante dei Forum provinciali.

## ART. 6

1. Ciascun socio non può presentare più di una candidatura e non può sottoscrivere, per ciascun organo, più di una candidatura o lista. Non sono ammesse, in alcun caso, le candidature multiple della stessa persona sia in più liste sia in più organo.
2. In caso di presentazione di più nominativi appartenenti allo stesso Socio, e in caso di candidature multiple, le candidature saranno ritenute nulle; nel caso di sottoscrizione di più candidature la singola candidatura sarà ritenuta nulla.

## ART. 7

1. La scheda di candidatura deve pervenire entro 10 giorni di calendario prima della convocazione dell'assemblea per le elezioni.
2. La Scheda di candidatura va presentata mezzo posta elettronica a [lazio@forumterzosettore.it](mailto:lazio@forumterzosettore.it) indirizzata al/alla Portavoce e al Coordinamento Regionale uscente. Alla scheda di candidatura va allegato il curriculum vitae del singolo candidato.
3. Il coordinamento provvederà a dare adeguata e tempestiva pubblicità delle candidature entro sette giorni di calendario a mezzo mail rivolto a tutti i soci.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il terzo giorno antecedente a quello di convocazione per assemblea per le elezioni e ad esso verrà data adeguata e tempestiva pubblicità.

## ART. 8

1. Il Coordinamento uscente coadiuvato dalla segreteria, decorso il termine per la presentazione delle candidature, ne verifica, per ciascuna, il possesso dei requisiti formali a norma di Statuto e Regolamento Elettorale.

2. In caso di inammissibilità della candidatura a Portavoce, la comunica all'interessato.

3. In caso di inammissibilità di una o più candidature presenti nelle liste, la comunica all'interessato e al capolista cui concede fino a tre giorni di tempo per la sua sostituzione.

#### ART. 9

1. Il Collegio di Garanzia uscente, avvalendosi della segreteria del Forum, assume la funzione di Commissione Elettorale al fine di verificare i requisiti formali e le deleghe dei componenti dell'Assemblea regionale ai fini dell'elettorato attivo e passivo.

2. La Commissione Elettorale, nel corso dell'Assemblea regionale elettiva, ha il compito di sovrintendere a tutte le operazioni di voto.

#### ART. 10

1. Nel corso dell'Assemblea regionale, in relazione all'ordine del giorno, la Commissione Elettorale riporta all'Assemblea una sintesi delle risultanze del proprio mandato e da lettura delle liste dei candidati, invitando i presentatori e/o i capilista delle stesse ad esporre obiettivi e programmi.

2. Per l'elezione del Portavoce, del Coordinamento regionale, dell'Organo di Controllo e del Collegio regionale di Garanzia, la Commissione Elettorale provvede a riportare, in una scheda di votazione per ciascun organo, le liste dei candidati.

3. In caso di presenza di più liste per lo stesso Organo, ciascun componente l'Assemblea regionale può votare una sola delle liste presentate e non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità del voto espresso.

4. Ciascun componente l'Assemblea regionale può votare un solo candidato a Portavoce e non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione, pena la nullità del voto espresso.

5. Alle operazioni di voto, svolte a scrutinio segreto, sovrintende la Commissione Elettorale, con le più funzionali modalità richieste dalle diverse situazioni, e come previsto dallo Statuto vigente.

6. E' facoltà dell'Assemblea regionale, con voto della maggioranza dei suoi componenti, optare per la votazione palese.

#### ART. 11

1. La Commissione Elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio, nel quale si avrà cura di distinguere i voti validi, dai nulli e dalle schede bianche.

2. Risulterà eletto il Portavoce che avrà raccolto la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti ottenuti si procede ad una nuova votazione.

3. Per i componenti del Coordinamento regionale espressi dai Soci, in caso di presenza di due liste, risulteranno eletti i candidati, nell'ordine così come sono presenti nella lista, su base proporzionale, garantendo una presenza di almeno il 25% per ciascun genere.

4. Per i componenti dell'Organo di Controllo (ove nominato), in caso di presenza di più liste, risulteranno eletti i candidati, nell'ordine così come sono presenti nella lista, a seconda del numero di voti ricevuti dalle rispettive liste, su base proporzionale.

5. Per i componenti del Collegio Regionale di Garanzia, in caso di presenza di più liste, risulteranno eletti i candidati, nell'ordine così come sono presenti nella lista, a seconda del numero di voti ricevuti dalle rispettive liste, su base proporzionale.

6. Delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale redige apposito processo verbale da allegare al Verbale dell'Assemblea Regionale.

#### ART. 12

1. La Presidenza dell'Assemblea, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama l'elezione del Portavoce e dei componenti del Coordinamento Regionale, dell'Organo di Controllo (ove nominato), del Collegio Regionale di Garanzia.

2. Gli eletti entrano immediatamente in carica.

#### ART. 13

In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto Regionale, in caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, si applica la procedura elettorale prevista dal presente Regolamento per la sola elezione del Portavoce, il cui mandato termina con la scadenza naturale degli altri Organi in carica, fatta salva la possibilità per il Portavoce di ottenere un nuovo pieno mandato quadriennale.

#### ART. 14

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Coordinamento regionale, l'Assemblea regionale, nella prima riunione utile, su proposta del Coordinamento Regionale, provvede alla elezione di un nuovo componente, il cui mandato scadrà con quello degli altri componenti del Coordinamento.

#### ART. 15

Il presente Regolamento si applica anche nel caso di elezioni anticipate degli Organi o per le elezioni a seguito di mozione/i di sfiducia.

#### ART. 16

#### COVID

In circostanze di stato di emergenza epidemiologica in cui vengono previste procedure semplificate di svolgimento dell'assemblea che nomina le cariche sociali, ci si atterrà alle seguenti modalità:

1. L'assemblea potrà essere svolta su piattaforma telematica, accessibile via internet o telefonia mobile, previo invio del link di collegamento;
2. A garanzia dell'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli stessi debbono essere visibilmente individuabili in video, sia durante il loro eventuale intervento che nell'esercizio dell'espressione del voto.
3. I partecipanti dovranno indicare il nome e cognome sulla piattaforma, in modo da essere facilmente individuabili.
4. La Commissione elettorale verificherà, tra i presenti, coloro che hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Si rammenta che possono eleggere ed essere eletti gli associati in regola con le quote associative secondo le norme statutarie.
5. La prenotazione degli interventi dovrà essere effettuata mediante il sistema telematico della chat. Gli interventi, di norma non dovranno superare i cinque minuti. E' prevista una sola replica per lo stesso argomento.
6. L'esercizio di voto si svolgerà in modo palese attraverso la sua espressione in video e sarà registrato.
7. Il voto per approvazione degli argomenti sarà espresso con la modalità di espressione nel seguente ordine: voti contrari, astenuti ed i restanti saranno considerati favorevoli.
8. la Commissione elettorale procederà alla raccolta delle preferenze e alla proclamazione degli eletti.